



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE E CONCORDATA

IL COLLEGIO:

Dottor	Giorgio Jachia	Presidente Rel ed Est.
Dottor	Fabio Miccio	Giudice
Dottor	Claudio Tedeschi	Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE

SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO

nel procedimento n. 373-1/ /P.U. proposto da

MONICA CALISTO

nata a Roma (RM) il 24/09/1979,

C.F. CLSMNC79P64H501W,

residente in Via Giovanni Della Penna n° 29 – 00126 Roma (RM)

ED ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 DEL RICORSO E DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PRELIMINARI

1.1

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza il debitore rappresenta la propria situazione di sovraindebitamento e domanda a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

1.2

Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

1.3

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure alternative.

2 OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE SULLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

2.1

Prima di esaminare questo singolo ricorso appare opportuno compiere alcune considerazioni introduttive in ordine alla funzione della liquidazione controllata la quale, come si osserva anche in altri provvedimenti di merito, è una procedura concorsuale finalizzata alla composizione coattiva dei rapporti creditizi, dei rapporti fra il debitore e l'insieme dei creditori, in chiave attuativa della responsabilità patrimoniale.

Questa prima considerazione serve a rammentare che all'apertura di questo procedimento concorsuale non consegue in via automatica l'esdebitazione del debitore: infatti, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 282 CCII solo al momento della chiusura della procedura di liquidazione controllata (ovvero decorsi tre anni dalla sua apertura) il Tribunale dichiara l'esdebitazione del debitore persona fisica salvo che accerti (in quel secondo provvedimento) che il sovraindebitato sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato,



per uno dei reati previsti dall'articolo 344 CCII o che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Quindi (escluso un collegamento finalistico con l'esdebitazione) gli elementi qualificanti della procedura concorsuale di liquidazione controllata dei beni vanno ricercati nell'attribuzione (ovvero, qualora chiesta dal creditore e nella ricorrenza dei relativi presupposti legittimanti, nell'apprensione) di tutti gli elementi attivi del patrimonio del debitore per la loro successiva liquidazione e nel conseguente soddisfo del ceto creditorio (nel rispetto delle cause legittime di prelazione e previa ricognizione dell'esistenza ed ammontare delle passività, da parte del liquidatore all'uopo designato e in esecuzione di relativo programma dal medesimo redatto ai sensi dell'art. 272 comma 2 CCII).

In tale ottica appare utile precisare che il debitore con il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata non può (a differenza delle altre procedure minori) formulare una proposta o un piano liquidatorio.

2.2

Tanto precisato in ordine alla funzione di questa procedura concorsuale, appare opportuno esaminare i presupposti di ammissione disciplinati nell'ambito degli articoli 268, 269 e 270 del codice della crisi di impresa.

2.3

Agevole il rilevare che il terzo comma dell'art. 268 CCII racchiuda il fulcro delle valutazioni che il Tribunale è chiamato a compiere.

Qualora la domanda sia formulata da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'uopo, è il debitore che è tenuto ad eccepire l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui al terzo comma dell'articolo 283,

Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica è previsto invece che si faccia luogo all'apertura della liquidazione controllata solo e soltanto **se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.**

Tale norma seconda una significativa giurisprudenza di merito (cfr., Tribunale di Ascoli Piceno, sent 6/25 del 26/02/25 nel P.U. 51/24) imporrebbe la verifica della sussistenza di tre condizioni: 1) attivo acquisibile e distribuibile; 2) *pluralità* di creditori; 3) possibilità di *distribuire* il primo ai secondi.

In particolare, in tale precedente, è stato precisato che *“2.1 L'attivo da acquisire e da distribuire ai creditori è il frutto della liquidazione dell'universalità dei beni del debitore - compresi anche quelli che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione (art. 272.3bis CCII), fermo restando il limite dei tre anni della procedura ex art. 272.3 CCII - con esclusione di quanto indicato dall'art. 268.4 CCII. L'art. 223 CCII indica al riguardo che la massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme mentre massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate. L'assenza di beni liquidabili, e quindi di attivo da distribuire, rende inutile la procedura in ragione dell'impossibilità di attuazione della sua funzione: il massimo soddisfacimento possibile, nel rispetto della par condicio creditorum, degli interessi patrimoniali creditori. Se la procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire (art. 272.3 bis CCII) a fortiori non deve esser aperta*



anche in ragione della circostanza che la sola apertura determina un costo per i creditori (anche nel solo compenso prededucibile dell'OCC) e quindi un loro sacrificio non compensato dal vantaggio concorsuale. 2.2 Il requisito della pluralità di creditori concorsuali, quindi anteriori alla dichiarazione di apertura della liquidazione, è espresso nella lettera della norma e nel senso stesso dell'utilità della procedura concorsuale. La presenza di un solo creditore rende non solo inutile la procedura in ragione dell'impossibilità di attuazione della sua funzione ma anche la stessa dannosa per l'unico creditore: questi subisce esclusivamente il costo-svantaggio della procedura - a partire dal credito prededucibile dell'OCC - senza alcun nesso funzionale con la concorsualità. 2.3 Il requisito della possibilità di distribuire l'attivo alla pluralità dei creditori è anch'esso espresso nella lettera della norma e nel senso stesso della funzione concorsuale".

Nel precedente, si osserva anche che *"il requisito non può ritenersi configurato neppure nell'ipotesi in cui la procedura soddisfa, con valutazione ex ante, un solo creditore concorsuale. La funzione della liquidazione controllata sarebbe anche in tal caso degradata posto che la procedura si rilevarebbe idonea esclusivamente a diminuire il perimetro di soddisfacimento del creditore, in ragione dei costi della procedura stessa, senza alcun vantaggio per il concorso dei creditori".*

In tale ottica si deve ritenere che la procedura possa essere aperta solo e soltanto se il debitore ricorrente, con l'ausilio dell'OCC, provi che potrà essere acquisito attivo in misura tale da soddisfare non solo i creditori prededucibili ma anche i creditori concorsuali.

2.4

Va, anche, aggiunto che l'art. 269 CCII, prescrive a pena di inammissibilità che nella relazione dell'OCC vi sia una specifica descrizione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere ogni obbligazione.

Da qui il condividere la tesi giurisprudenziale secondo la quale il Tribunale debba avere già acquisito al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale tutti gli elementi per poter al momento della chiusura della procedura (ovvero nel termine abbreviato di tre anni) accertare che il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2.5

Va poi illustrata anche la tesi giurisprudenziale secondo la quale non può essere nominato come liquidatore il gestore della crisi che non ha effettivamente accertato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere ogni obbligazione, che non ha descritto quindi le condizioni economiche del debitore al momento dell'assunzione di ogni obbligazione, che non accertato la presenza di plurimi inadempimenti alle precedenti obbligazioni al momento dell'assunzione di successive obbligazioni.

2.6

La complessità della procedura impone anche di compiere ulteriori precisazioni, utili nella maggior parte delle liquidazioni controllata.

2.7

Ai sensi dell'art. 270 lettera e) CCII il Tribunale al momento dell'apertura può soltanto autorizzare (fino a quando non sarà necessario liberare i beni in ragione della vendita) l'uso dell'abitazione e l'utilizzo degli autoveicoli di proprietà del debitore tant'è che è solo in sede di approvazione del programma di liquidazione che potrà essere valutata l'istanza di derelizione.

2.8

Vanno ancora riletti gli artt. 270 c. 5, 150 e 216 c. 10 per rappresentare che: a) dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale



esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; b) che il tribunale concorsuale invece non ha il potere di sospendere le procedure esecutive pendenti; c) che il primo atto che il liquidatore dovrà compiere sarà rappresentare al G.D. le ragioni della scelta tra il subentrare o il chiedere l'improcedibilità delle procedure esecutive pendenti.

2.9 CREDITI DEGLI ADVISOR

Va poi precisato, anche tenuto conto delle modalità con le quali viene accertato il passivo: a) che l'art. 6 CCII limita ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC; b) che la domanda può essere presentata personalmente dal debitore con la sola assistenza dell'OCC. Pertanto, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata, i crediti degli advisor andranno su richiesta dei medesimi se del caso ammessi con il privilegio ex art. 2751bis n. 2 ma non in prededuzione non essendo sorti in funzione della procedura liquidatoria.

2.10 SOLO REDDITI

Per il numero di casi nei quali il ricorrente chiede l'apertura della procedura di liquidazione controllata precisando di non avere immobili ma solo un modesto reddito da lavoro dipendente va precisato che nonostante l'assenza di immobili e nonostante la possibilità di offrire ai creditori soltanto una quota del proprio reddito, l'istanza va accolta.

Va all'uopo precisato che il liquidatore dovrà procedere all'inventario dei beni mobili ed all'esclusione di quelli non liquidabili.

2.11 QUOTA DEL REDDITO

Il conteggio formulato dall'OCC in ordine alla quota di reddito da attribuire al debitore per il mantenimento del sovraindebitato rileva soltanto ai fini della verifica del Tribunale in ordine all'utilità in concreto della procedura per i creditori.

Va solo osservato che il procedimento di attribuzione prevede che intero importo del reddito sia attribuito alla procedura per effetto della sentenza di apertura della procedura e che sia poi compito del G.D., su proposta urgente del liquidatore, riservare le somme necessarie per il mantenimento del sovraindebitato a seguito di attenti conteggi compiuti dal liquidatore in maniera equidistante rispetto alle parti processuali, rispetto al creditore ed al debitore (conteggi poi vagliati dal G.D.).

3 VALUTAZIONI SPECIFICHE

3.1 GRIGLIA

La griglia di valutazioni sopra descritta va quindi calata nel caso concreto.

3.2 SUSSISTENZA DELLE COMUNICAZIONI

In primo luogo si prende atto che l'OCC ha attestato e provato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

3.3 RAGIONI DELLA DOMANDA

Appare quindi a questo punto opportuno esporre le ragioni della domanda rappresentando che trattasi di una lavoratrice dipendente con due figli, priva di beni immobili, con beni mobili di scarso valore ed in grado di offrire ai creditori un importo nel triennio di rilevanza di € 22.560,00 a fronte di un passivo di € 69.367,27. Infatti: emerge l'attribuzione ai creditori: 1) ipotizzando la conferma della somma mensile esclusa dalla liquidazione in € 1.600,00, di € 360,00 atteso che la ricorrente ha una entrata mensile complessiva di € 1.960,00 tra stipendio ed assegno di mantenimento; 2) la tredicesima mensilità, integralmente; 3) la quattordicesima



mensilità, integralmente 4) eventuali somme o “beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione. Infatti emerge un passivo di € 69.367,27 :

Sigla Srl € 4.400,00

Compass Banca Spa € 8.075,49

Financit Spa € 20.240,00

Deutsche Bank Spa € 4.557,00

Golden Bar Securitisation Srl Ex Sntanter Cb € 31.938,00

Comune Di Roma € 310,00

Regione Lazio € 146,78

Infine, il ricorrente rappresenta che sussistono i presupposti di ammissibilità della procedura e che nessun atto di disposizione è stato compiuto dal debitore.

3.4 GIUDIZIO SULLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile nei limiti suddetti perchè provano: a) che costui non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale (ma non gli impieghi dei redditi e prestiti).

3.5 GIUDIZIO SULLA PROVA DELL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI

Tanto premesso si deve ritenere che il debitore abbia: provato la propria qualifica di consumatore; /provato il proprio stato di insolvenza perché ha una debitoria complessiva di oltre euro 69.000,00 in assenza di un patrimonio ed in presenza di redditi non ingenti.

Risulta infatti evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono al debitore di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.6 RISULTATO UTILE AI CREDITORI PROSPETTATO DAL RICORRENTE

Alla luce di tutto questo emerge che vi è effettivamente la possibilità al momento dell'apertura della procedura di acquisire attivo da distribuire ai creditori derivante dal reddito da lavoro dipendente.

4 DISPOSITIVO CONTROLLATA

IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita:

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

(A) DEBITORE

- (1)** DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata inerente il patrimonio di:
MONICA CALISTO
nata a Roma (RM) il 24/09/1979,
C.F. CLSMNC79P64H501W,
residente in Via Giovanni Della Penna n° 29 – 00126 Roma (RM)
- (2)** **NOMINA** quale giudice delegato alla procedura, il dott. Giorgio Jachia;
- (3)** **NOMINA** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, Alessio Fiacchi C.F.: FCCLSS87T20E202O, con studio in Piazza del Popolo n° 18 – Roma



- (RM),
- (4) **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT e le comunicazioni ai creditori e la verifica dello stato passivo un portale dedicato); c) il liquidatore apra ed utilizzi un indirizzo di posta elettronica della procedura mediante tale portale per tutte le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
 - (5) **DICHIARA**, ai sensi degli artt. 270, c. 5, 268 c. 4 e 142 CCII, che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione controllata che sono presi in consegna dal liquidatore ai sensi dell'art. 197 CCII;
 - (6) **DICHIARA** che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili;
 - (7) **ORDINA AL DEBITORE** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione con esclusione dei beni non liquidabili ex art. 146 c.c. e 268 c.4 CCII;
 - (8) **ORDINA AL LIQUIDATORE**, ai sensi dell'art. 193 c. 1, CCI, di procedere all'immediata ricognizione dei beni e di depositare il relativo verbale in PCT;
 - (9) **ORDINA AL LIQUIDATORE**, ai sensi dell'art. 195 CCI, di procedere all'inventario dei beni del debitore acquisendo tutti i beni mobili liquidabili salvo quelli non ricompresi nella liquidazione controllata ai sensi degli artt. 146 e 268 e di depositare il relativo verbale in PCT;
 - (10) **DISPONE** che il liquidatore, ai sensi dell'art. 195 c. 2, CCI concluda l'inventario chiedendo al debitore se ha notizia di altri beni da comprendere nell'inventario;
 - (11) **DISPONE** che il liquidatore proponga con assoluta urgenza e tempestività al G.D. la quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento e della famiglia è determinata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 268 c. 4 lett. b) CCII;

ORDINA AL LIQUIDATORE:

- (12) di depositare la propria accettazione (in uno alle prescritte dichiarazioni di assenza incompatibilità) entro due giorni dalla comunicazione;
- (13) di curare la trascrizione della sentenza se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati;
- (14) di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- (15) di notificare il provvedimento ad eventuali creditori cessionari del quinto della pensione/stipendio, segnalando l'inefficacia nei confronti della procedura di eventuali trattenute e versamenti effettuati successivamente alla emissione della presente sentenza;
- (16) di verificare annualmente (a dicembre di ciascun anno) se il sovraindebitato abbia percepito emolumenti maggiori alla soglia massima prevista;
- (17) di depositare relazioni semestrali tenendo il libro giornale in forma elettronica;
- (18) di depositare tutte le somme di pertinenza della procedura sul conto corrente vincolato all'ordine del GD che si autorizza ad aprire concordandone i costi con l'istituto bancario, effettuando prelievi solo previa emissione di mandati del G.D.,
- (19) di richiedere entro 8 giorni dal deposito della sentenza ai competenti uffici (Ruolo Generale Tribunale, Corte d'Appello, Sezioni Lavoro, Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari) l'elenco di tutti i processi e procedure attive e passive pendenti nei confronti del debitore,

AUTORIZZA IL LIQUIDATORE:

- (20) in assenza di fondi, alla prenotazione a debito delle spese e diritti della presente



sentenza e degli adempimenti consequenziali;

- (21) ai sensi dell'art. 49, c. 3, lettera F, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, ed acquisire elenchi clienti/fornitori e documentazione contabile bancaria;
- (22) ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
- (23) a chiedere al G.D. la rinuncia alla liquidazione di beni ove essa risulti antieconomica;

VERIFICA DEL PASSIVO E COMUNICAZIONI DEI CREDITORI

- (24) ASSEGNA ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine di gg. 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- (25) AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande;
- (26) AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI e inerenti le procedure esecutive

- (27) DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori;
- (28) DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
- (29) DISPONE che il liquidatore - valutata la maggiore convenienza per i creditori concorsuali - **chieda con assoluta urgenza e tempestività al G.D.** o di essere autorizzato a intervenire nelle procedure esecutive pendenti ovvero di essere autorizzato a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile con attribuzione delle somme incamerate al netto delle spese di procedura;
- (30) DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni **rediga** (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., **il programma della liquidazione verificando la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni e proponendo procedure competitive per le liquidazioni dei beni descrivendo stime, gara e pubblicità;**
- (31) INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza o elementi per ricalcolare il reddito necessario al debitore;
- (32) DISPONE che il liquidatore ai sensi dell'art. 275 c. 1 riferisca semestralmente al giudice delegato;
- (33) DISPONE che il liquidatore provveda a riparti parziali;
- (34) DISPONE che il liquidatore verifichi il tempestivo adempimento delle disposizioni rese dal Tribunale in questa sentenza e l'effettività delle comunicazioni ivi disposte e



- ne riferisca l'esatto adempimento nella prima relazione semestrale;
- (35) DISPONE che il liquidatore integri nella prima semestrale (e se del caso nelle successive) le relazioni del gestore OCC riferendo ai sensi dell'art. 276 CCII ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
- (36) PRECISA che il compenso del gestore qualora non sia nominato liquidatore va comunicato al giudice delegato per la verifica della sua congruità;
- (37) PRECISA che il compenso del gestore qualora sia nominato liquidatore è determinato dal giudice delegato;
- (38) PRECISA che il compenso del liquidatore è determinato dal giudice delegato;
- (39) PRECISA che il compenso dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore (atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC) non può essere ammesso come credito prededucibile e va ammesso ai valori minimi o medi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00 con riferimento ai credito per redazione di ricorsi in materia concorsuale;
- (40) DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
- (41) DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili,
- (42) DISPONE, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la pubblicazione presso il registro delle imprese e la comunicazione della PEC della procedura,
- (43) DISPONE che il liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
- (44) DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
- (45) DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dal secondo comma dell'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata *al Pubblico Ministero*;
- (46) DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata *al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC*;
- (47) DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata, se nominato, al difensore del debitore ed attraverso di lui al debitore;
- (48) DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria *al debitore* qualora non sia rappresentato da un difensore;
- (49) DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria *al debitore* nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
- (50) DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria *ai creditori ricorrenti* nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII.

Così deciso il giorno 11/03/2026

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia

